



2025/1441

23.7.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1441 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), l'articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), e l'articolo 90, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le norme relative all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali all'ingresso nell'Unione di determinate partite di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell'allegato I di tale regolamento di esecuzione, e all'imposizione di condizioni speciali di ingresso nell'Unione di determinate partite di alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell'allegato II del richiamato regolamento di esecuzione, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan e tossine vegetali.
- (2) L'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 stabilisce l'obbligo per la Commissione di riesaminare periodicamente, almeno ogni sei mesi, gli elenchi figuranti negli allegati del medesimo regolamento di esecuzione, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi per la salute umana e alla non conformità. Dette nuove informazioni comprendono i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (di seguito «RASFF») istituito con regolamento (CE) n. 178/2002, come pure i dati e le informazioni riguardanti le partite e i risultati dei controlli documentali, di identità e fisici effettuati dagli Stati membri e comunicati alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj>.

⁽²⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj>.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1793/oj).

- (3) Recenti notifiche pervenute tramite il sistema RASFF indicano il sussistere di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto a determinati alimenti o mangimi. Inoltre i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su determinati alimenti e mangimi di origine non animale nel secondo semestre del 2024 evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di tutelare la salute umana nell'Unione.
- (4) In aggiunta, alcuni atti giuridici di cui agli articoli 3 e 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 sono stati abrogati. È pertanto opportuno aggiornare i riferimenti a tali atti giuridici e modificare di conseguenza detto regolamento di esecuzione.
- (5) Non vi sono prodotti elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa di una possibile contaminazione da pentaclorofenolo e diossine. È pertanto opportuno sopprimere le disposizioni relative a tali contaminanti di cui agli articoli 3 e 10 di detto regolamento di esecuzione.
- (6) L'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 prevede una deroga all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento di esecuzione. Tale deroga non dovrebbe essere limitata ai prodotti elencati nell'allegato II di detto regolamento di esecuzione a causa di una possibile contaminazione da micotossine. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (7) Per quanto riguarda le partite di granadilla e frutto della passione (*Passiflora ligularis* e *Passiflora edulis*) provenienti dalla Colombia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 20 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell'Unione.
- (8) Per quanto riguarda le partite di foglie di vite provenienti dall'Egitto, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell'Unione.
- (9) Per quanto riguarda le partite di mango (*Mangifera indica*) provenienti dall'Egitto, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana a causa di una possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto proveniente dall'Egitto. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (10) Dal dicembre 2019 il pepe del genere *Piper*, i pimenti del genere *Capsicum* o del genere *Pimenta*, essiccati, tritati o polverizzati, lo zenzero, lo zafferano, la curcuma, il timo, le foglie di alloro, il curry ed altre spezie provenienti dall'Etiopia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. Alla luce del numero di partite negli ultimi anni, la voce relativa al pepe del genere *Piper*, ai pimenti del genere *Capsicum* o del genere *Pimenta*, essiccati, tritati o polverizzati, a zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie provenienti dall'Etiopia, figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione.

- (11) Per quanto riguarda le partite di cucuzze (*Lagenaria siceraria*) provenienti dall'India, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana a causa di una possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto proveniente dall'India. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (12) Per quanto riguarda le partite di fagioli asparago (*Vigna unguiculata* ssp. *sesquipedalis*, *Vigna unguiculata* ssp. *unguiculata*) provenienti dallo Sri Lanka, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell'Unione.
- (13) Per quanto riguarda le partite di tahini e halva da semi di sesamo provenienti dalla Siria, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da *Salmonella*. Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell'Unione.
- (14) Dal gennaio 2022 i pompelmi provenienti dalla Turchia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione non è più giustificato per questo prodotto e nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 10 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (15) In relazione alle partite di pomodori (*Solanum lycopersicum* L.) provenienti dalla Turchia, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana a causa di una possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto proveniente dalla Turchia. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (16) Dal gennaio 2022 i frutti della moringa (*Moringa oleifera*) provenienti dall'India sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello maggiore di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l'ingresso di questo prodotto nell'Unione comporta un grave rischio per la salute umana. È pertanto necessario prevedere, oltre al livello maggiore di controlli ufficiali, condizioni speciali per l'importazione di frutti della moringa (*Moringa oleifera*) provenienti dall'India. In particolare, tutte le partite di frutti della moringa (*Moringa oleifera*) provenienti dall'India dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità alle prescrizioni dell'Unione. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa ai frutti della moringa (*Moringa oleifera*) provenienti dall'India, figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione.

- (17) Dal luglio 2022 i fagioli asparago (*Vigna unguiculata* ssp. *sesquipedalis*, *Vigna unguiculata* ssp. *unguiculata*) provenienti dall'India sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello maggiore di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l'ingresso di questo prodotto nell'Unione comporta un grave rischio per la salute umana. È pertanto necessario prevedere, oltre a un livello maggiore di controlli ufficiali, condizioni speciali per quanto riguarda l'importazione di fagioli asparago (*Vigna unguiculata* ssp. *sesquipedalis*, *Vigna unguiculata* ssp. *unguiculata*) provenienti dall'India. In particolare, tutte le partite di fagioli asparago (*Vigna unguiculata* ssp. *sesquipedalis*, *Vigna unguiculata* ssp. *unguiculata*) provenienti dall'India dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità alle prescrizioni dell'Unione. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. Alla luce del numero di partite negli ultimi anni, la voce relativa ai fagioli asparago (*Vigna unguiculata* ssp. *sesquipedalis*, *Vigna unguiculata* ssp. *unguiculata*) provenienti dall'India, figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (18) Per quanto riguarda i fichi secchi, i miscugli e i prodotti ottenuti da fichi secchi provenienti dalla Turchia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine. Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell'Unione.
- (19) Inoltre, per le partite di fichi secchi, miscugli e prodotti ottenuti da fichi secchi provenienti dalla Turchia, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri indicano la comparsa di un rischio per la salute umana a causa di una possibile contaminazione da ocratossina A. Poiché le aflatossine e l'ocratossina A sono entrambe micotossine che presentano rischi analoghi per la salute umana e il livello di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione per quanto riguarda la contaminazione da aflatossine e ocratossina A è simile, è opportuno includere nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 il rischio aggiuntivo riguardante l'ocratossina A per le partite di fichi secchi, miscugli e prodotti ottenuti da fichi secchi provenienti dalla Turchia, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (20) Per quanto riguarda le partite di semi di cumino provenienti dalla Turchia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da alcaloidi pirrolizidinici. Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell'Unione.
- (21) Inoltre alcuni atti giuridici di cui al modello di certificato ufficiale figurante nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 sono stati abrogati. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza i riferimenti a tali atti giuridici di cui al modello di certificato ufficiale figurante nell'allegato IV di tale regolamento di esecuzione.
- (22) Al fine di poter fornire garanzie per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 che sono soggetti a condizioni speciali per l'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione dalle micotossine «aflatossine» e «ocratossina A», è opportuno modificare di conseguenza il punto II.2.1 del modello di certificato ufficiale figurante nell'allegato IV di tale regolamento di esecuzione.
- (23) Inoltre, poiché attualmente non vi sono prodotti elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa di una possibile contaminazione da pentaclorofenolo e diossine, è opportuno sopprimere il punto II.2.3 del modello di certificato ufficiale figurante nell'allegato IV di tale regolamento di esecuzione.

- (24) Al fine di garantire la certezza del diritto per l'ingresso nell'Unione di partite che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono già state spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, è opportuno prevedere un periodo transitorio di due mesi per le partite di frutti della moringa (*Moringa oleifera*) e di fagioli asparago (*Vigna unguiculata* ssp. *sesquipedalis*, *Vigna unguiculata* ssp. *unguiculata*) provenienti dall'India che non sono accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né da un certificato ufficiale. Durante tale periodo transitorio è garantita la protezione della salute pubblica per tali partite in quanto sono sottoposte, al momento dell'ingresso nell'Unione, a controlli di identità e fisici per i frutti della moringa (*Moringa oleifera*) con una frequenza del 30 %, mentre per i fagioli asparago (*Vigna unguiculata* ssp. *sesquipedalis*, *Vigna unguiculata* ssp. *unguiculata*) con una frequenza del 50 %.
- (25) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (26) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:

- 1) l'articolo 3 è così modificato:
 - a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) per gli alimenti elencati negli allegati I e II a causa di un possibile rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, il campionamento e le analisi sono eseguiti in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 della Commissione (*);
 - (*) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 della Commissione, del 14 dicembre 2023, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di micotossine negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 401/2006 (GU L, 2023/2782, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2782/oj).»;
 - b) la lettera d) è soppressa;
 - c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
 - «f) i metodi di campionamento e di analisi menzionati nelle note degli allegati I e II sono applicati in relazione a rischi diversi da quelli indicati alle lettere a), b), c) ed e).»;
- 2) all'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In deroga al paragrafo 2, nel caso di una partita in cui il sacco o l'imballaggio racchiude vari piccoli imballaggi, è sufficiente che il codice di identificazione della partita sia menzionato sul sacco o sull'imballaggio che racchiude questi piccoli imballaggi.»;
- 3) l'articolo 10 è così modificato:
 - a) il paragrafo 2 è così modificato:
 - i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) la conformità al regolamento (UE) 2023/915 della Commissione (*) e alla direttiva 2002/32/CE sui livelli massimi delle micotossine pertinenti, per le partite di alimenti e mangimi elencati nell'allegato II a causa del rischio di contaminazione da micotossine;
 - (*) Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj>).»;
 - ii) la lettera c) è soppressa;
 - b) il paragrafo 3 è soppresso;

- 4) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Periodo transitorio

Le partite di frutti della moringa (*Moringa oleifera*) e di fagioli asparago (*Vigna unguiculata* ssp. *sesquipedalis*, *Vigna unguiculata* ssp. *unguiculata*) provenienti dall'India, spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1441 della Commissione (*), possono entrare nell'Unione fino al 12 ottobre 2025 senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1441 della Commissione, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2025/1441, 23.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1441/oj).»;

- 5) gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- 6) l'allegato IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, soggetti all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e ai punti di controllo

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
1	Azerbaijan (AZ)	— Nocciole (<i>Corylus</i> sp.) con guscio	0802 21 00			
		— Nocciole (<i>Corylus</i> sp.) sgusciate	0802 22 00			
		— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti nocciole	ex 0813 50 39	70		
			ex 0813 50 91	70		
			ex 0813 50 99	70		
		— Pasta di nocciole	ex 2007 10 10	70		
			ex 2007 10 99	40		
			ex 2007 99 39	05; 06		
			ex 2007 99 50	33		
			ex 2007 99 97	23		
		— Nocciole altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	ex 2008 19 12	30		
			ex 2008 19 19	30		
			ex 2008 19 92	30		
			ex 2008 19 95	20		
			ex 2008 19 99	30		
			ex 2008 97 12	15	Aflatossine	20
			ex 2008 97 14	15		
			ex 2008 97 16	15		
			ex 2008 97 18	15		
			ex 2008 97 32	15		
			ex 2008 97 34	15		
			ex 2008 97 36	15		
			ex 2008 97 38	15		
			ex 2008 97 51	15		
			ex 2008 97 59	15		
			ex 2008 97 72	15		
			ex 2008 97 74	15		
			ex 2008 97 76	15		
			ex 2008 97 78	15		
			ex 2008 97 92	15		

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
		— Farine, semolini e polveri di nocciole — Olio di nocciole (Alimenti)	ex 2008 97 93 ex 2008 97 94 ex 2008 97 96 ex 2008 97 97 ex 2008 97 98 ex 1106 30 90 ex 1515 90 99	15 15 15 15 15 40 20		
2	Bangladesh (BD)	Fagioli Lablab (<i>Lablab purpureus</i>) (Alimenti)	ex 0708 90 00	30	Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾	20
		Cedri (<i>Citrus medica</i>) (Alimenti)	ex 0805 90 00	20	Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾	20
3	Burkina Faso (BF)	Melanzane (<i>Solanum aethiopicum</i>) (Alimenti)	ex 0709 30 00	70	Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾	20
4	Costa d'Avorio (CI)	Olio di palma (Alimenti)	1511 10 90 1511 90 11 ex 1511 90 19 1511 90 99	90	Coloranti Sudan ⁽¹⁴⁾	20
5	Cina (CN)	— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate — Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide — Farine e polveri di arachidi — Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	1202 41 00 1202 42 00 2008 11 10 2008 11 91 2008 11 96 2008 11 98 2305 00 00 ex 1208 90 00 ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	 20 80 50 07; 08	Aflatossine	10

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
		Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>) (Alimenti — tritati o polverizzati)	ex 0904 22 00	11	<i>Salmonella</i> ⁽⁴⁾	10
		Tè, anche aromatizzato (Alimenti)	0902		Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾ ⁽⁵⁾	20
6	Colombia (CO)	Granadilla e frutto della passione (<i>Passiflora ligularis</i> e <i>Passiflora edulis</i>) (Alimenti)	ex 0810 90 20 ex 0810 90 20	40 50	Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾	20
7	Repubblica dominicana (DO)	— Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>)	0709 60 10 0710 80 51		Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾ ⁽¹⁶⁾	50
		— Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20		
8	Egitto (EG)	— Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>)	0709 60 10 0710 80 51		Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾ ⁽⁶⁾	30
		— Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20		
		Arance (Alimenti — freschi o essiccati)	0805 10		Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾	20
		Mela cannella (<i>Annona squamosa</i>) (Alimenti — freschi o refrigerati)	ex 0810 90 75	20	Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾	20
		Foglie di vite (Alimenti)	ex 2008 99 99 ex 2008 99 99	11 19	Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾	50
		Mango (<i>Mangifera indica</i>) (Alimenti)	ex 0804 50 00	40	Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾	20
9	Etiopia (ET)	Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	49 49	<i>Salmonella</i> ⁽²⁾	50

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
		— Pepe del genere <i>Piper</i> ; pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati	0904		Aflatossine	30
		— Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie <i>(Alimenti — spezie essiccate)</i>	0910			
10	Georgia (GE)	— Nocciole (<i>Corylus</i> sp.) con guscio	0802 21 00		Aflatossine	20
		— Nocciole (<i>Corylus</i> sp.) sgusciate	0802 22 00			
		— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti nocciole	ex 0813 50 39	70		
			ex 0813 50 91	70		
			ex 0813 50 99	70		
		— Pasta di nocciole	ex 2007 10 10	70		
			ex 2007 10 99	40		
			ex 2007 99 39	05; 06		
			ex 2007 99 50	33		
			ex 2007 99 97	23		
		— Nocciole altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	ex 2008 19 12	30		
			ex 2008 19 19	30		
			ex 2008 19 92	30		
			ex 2008 19 95	20		
			ex 2008 19 99	30		
			ex 2008 97 12	15		
			ex 2008 97 14	15		
			ex 2008 97 16	15		
			ex 2008 97 18	15		
			ex 2008 97 32	15		
			ex 2008 97 34	15		
			ex 2008 97 36	15		
			ex 2008 97 38	15		
			ex 2008 97 51	15		
			ex 2008 97 59	15		

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
			ex 2008 97 72	15		
			ex 2008 97 74	15		
			ex 2008 97 76	15		
			ex 2008 97 78	15		
			ex 2008 97 92	15		
			ex 2008 97 93	15		
			ex 2008 97 94	15		
			ex 2008 97 96	15		
			ex 2008 97 97	15		
			ex 2008 97 98	15		
		— Farine, semolini e polveri di nocciole	ex 1106 30 90	40		
		— Olio di nocciole	ex 1515 90 99	20		
		(Alimenti)				
11	Ghana (GH)	— Arachidi con guscio	1202 41 00			
		— Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		— Burro di arachidi	2008 11 10			
		— Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	2008 11 91			
			2008 11 96			
			2008 11 98			
			ex 2008 19 12	40		
			ex 2008 19 19	50		
			ex 2008 19 92	40		
			ex 2008 19 95	40		
			ex 2008 19 99	50		
		— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00			
		— Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		— Pasta di arachidi	ex 2007 10 10	80		
		(Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 99	50		
			ex 2007 99 39	07; 08		
					Aflatossine	50

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
12	Israele (IL) ⁽¹⁵⁾	Basilico (<i>Ocimum basilicum</i>) (Alimenti)	ex 1211 90 86	20	Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾	10
13	India (IN)	Foglie di betel (<i>Piper betle</i> L.) (Alimenti)	ex 1404 90 00 ⁽¹¹⁾	10	<i>Salmonella</i> ⁽⁴⁾	50
		Gombi (Okra) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 99 90 ex 0710 80 95	20 30	Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾ ⁽⁷⁾ ⁽¹³⁾	30
		Riso (Alimenti)	1006		Aflatossine e ocratossina A	5
					Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾	10
		Guaiava (<i>Psidium guajava</i>) (Alimenti)	ex 0804 50 00	30	Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾	30
		Noci moscate (<i>Myristica fragrans</i>) (Alimenti — spezie essiccate)	0908 11 00 0908 12 00		Aflatossine	30
		Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (dolci o diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)	0904 21 10 ex 0904 22 00 ex 0904 21 90 ex 2005 99 10 ex 2005 99 80	11; 19 20 10; 90 94	Aflatossine	10
		— Semi di cumino — Semi di cumino tritati o polverizzati (Alimenti)	0909 31 00 0909 32 00		Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾	30
		Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar (Alimenti)	ex 2106 90 92 ex 2106 90 98 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96		Residui di antiparassi- tari ⁽¹³⁾	20
		Vaniglia (Alimenti — spezie essiccate)	0905		Residui di antiparassi- tari ⁽¹³⁾	20
		Garofani (antofilli, chiodi e steli) (Alimenti — spezie essiccate)	0907		Residui di antiparassi- tari ⁽¹³⁾	20
		Cucuzze (<i>Lagenaria siceraria</i>) ((Alimenti — freschi e refrigerati)	ex 0709 93 90	10	Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾	20

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
14	Kenya (KE)	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) (Alimenti — freschi o refrigerati)	0708 20		Residui di antiparassitari ⁽³⁾	10
		Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	20
15	Libano (LB)	Rape (<i>Brassica rapa</i> ssp. <i>rapa</i>) (Alimenti — preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico)	ex 2001 90 97	11; 19	Rodammina B ⁽¹²⁾	50
		Rape (<i>Brassica rapa</i> ssp. <i>rapa</i>) (Alimenti — preparati o conservati in salamoia o nell'acido citrico, non congelati)	ex 2005 99 80	93	Rodammina B ⁽¹²⁾	50
16	Sri Lanka (LK)	Mukunuwenna (<i>Alternanthera sessilis</i>) (Alimenti)	ex 0709 99 90	35	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	50
		Fagioli asparago (<i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>sesquipedalis</i> , <i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>unguiculata</i>) (Alimenti — ortaggi o legumi freschi, refrigerati o congelati)	ex 0708 20 00 ex 0710 22 00	10 10	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	30
		Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (dolci o diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)	0904 21 10		Aflatossine	50
			ex 0904 21 90 ex 0904 22 00 ex 2005 99 10 ex 2005 99 80	20 11; 19 10; 90 94		
17	Madagascar (MG)	Fagioli dall'occhio (<i>Vigna unguiculata</i>) (Alimenti)	0713 35 00		Residui di antiparassitari ⁽³⁾	50
18	Messico (MX)	Papaya verde (<i>Carica papaya</i>) (Alimenti — freschi e refrigerati)	0807 20 00		Residui di antiparassitari ⁽³⁾	20
19	Malaysia (MY)	Frutta del jack (<i>Artocarpus heterophyllus</i>) (Alimenti — freschi)	ex 0810 90 20	20	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	50
		Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube (Alimenti)	ex 2106 90 92 ex 2106 90 98 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96		Residui di antiparassitari ⁽¹³⁾	30

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
20	Pakistan (PK)	Miscele di spezie (Alimenti)	0910 91 10 0910 91 90		Aflatossine	30
		Riso (Alimenti)	1006		Aflatossine e ocratossina A	10
					Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾	10
21	Ruanda (RW)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾	30
22	Siria (SY)	Tahini e halva da semi di sesamo (Alimenti)	ex 1704 90 99 ex 1806 20 95 ex 1806 90 50 ex 1806 90 60 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	12; 92 13; 93 10 11; 91 41 41	<i>Salmonella</i> ⁽²⁾	30
23	Thailandia (TH)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾ ⁽⁸⁾	30
		Granadilla e frutto della passione (<i>Passiflora ligularis</i> e <i>Passiflora edulis</i>) (Alimenti — freschi)	ex 0810 90 20 ex 0810 90 20	40 50	Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾	10
24	Turchia (TR)	Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) (Alimenti — freschi, refrigerati o essiccati)	0805 50 10		Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾	30
		Pompelmi (Alimenti)	0805 40 00		Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾	10
		Melagrane (Alimenti — freschi o refrigerati)	ex 0810 90 75	30	Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾ ⁽⁹⁾	30
		— Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>)	0709 60 10 0710 80 51			
		— Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾ ⁽¹⁰⁾	20
		Origano secco (Alimenti)	ex 1211 90 86	40	Alcaloidi pirrolizidinici	30

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
		Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	 49 49	 <i>Salmonella</i> ⁽²⁾	 20
		Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube (Alimenti)	ex 2106 90 92 ex 2106 90 98 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96		Residui di antiparassi- tari ⁽¹³⁾	30
		Pomodori (<i>Solanum lycopersicum</i> L.) (Alimenti — ortaggi o legumi freschi, refrigerati o congelati)	0702 00 00 0710 80 70		Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾	20
25	Uganda (UG)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾	50
26	Stati Uniti (US)	— Arachidi con guscio	1202 41 00		Aflatossine	20
		— Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		— Burro di arachidi	2008 11 10			
		— Arachidi altrimenti preparate o conservate	2008 11 91 2008 11 96 2008 11 98			
		— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00			
		— Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		— Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	80 50 07; 08		

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
27	Vietnam (VN)	Durian (<i>Durio zibethinus</i>) (Alimenti — freschi o refrigerati)	0810 60 00		Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾	20

⁽¹⁾ Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con "ex".

⁽²⁾ Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera a).

⁽³⁾ Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj>) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

⁽⁴⁾ Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera b).

⁽⁵⁾ Residui di tolfenpyrad.

⁽⁶⁾ Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p' e o,p'), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

⁽⁷⁾ Residui di diafentiuron.

⁽⁸⁾ Residui di formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato), protiofos e triforina.

⁽⁹⁾ Residui di procloraz.

⁽¹⁰⁾ Residui di diafentiuron, formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato) e metiltiofanato.

⁽¹¹⁾ Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (*Piper betle*), compresi, tra l'altro, quelli dichiarati nell'ambito del codice NC 1404 90 00.

⁽¹²⁾ Ai fini del presente allegato i residui di rodammia B, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, devono essere inferiori a 0,1 mg/kg.

⁽¹³⁾ Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il livello massimo di residui (LMR) applicabile è di 0,1 mg/kg (limite di quantificazione, LOQ). Divieto dell'uso dell'ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj>).

⁽¹⁴⁾ Ai fini del presente allegato i "coloranti Sudan" comprendono le sostanze chimiche seguenti: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6). I residui di coloranti Sudan, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, devono essere inferiori a 0,5 mg/kg.

⁽¹⁵⁾ Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati dallo Stato d'Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

⁽¹⁶⁾ Residui di acefato.

ALLEGATO II

Alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, soggetti a condizioni speciali di ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan e tossine vegetali

1. Alimenti e mangimi di origine non animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
1	Bangladesh (BD)	Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (<i>Piper betle</i>) (Alimenti)	ex 1404 90 00 ⁽⁸⁾	10	<i>Salmonella</i> ⁽⁵⁾	50
2	Bolivia (BO)	— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli — Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide — Farine e polveri di arachidi — Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	1202 41 00 1202 42 00 2008 11 10 2008 11 91 2008 11 96 2008 11 98 ex 2008 19 12 ex 2008 19 19 ex 2008 19 92 ex 2008 19 95 ex 2008 19 99 2305 00 00 ex 1208 90 00 ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	40 50 40 40 50 07; 08	Aflatossine	50
3	Brasile (BR)	Pepe nero (<i>Piper nigrum</i>) (Alimenti — non tritati né polverizzati)	ex 0904 11 00	10	<i>Salmonella</i> ⁽²⁾	50
4	Cina (CN)	Gomma di xantano (Alimenti e mangimi)	ex 3913 90 00	40	Residui di antiparassitari ⁽⁹⁾	20

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
5	Repubblica dominicana (DO)	Melanzane (<i>Solanum melongena</i>) (<i>Alimenti — freschi o refrigerati</i>)	ex 0709 30 00	05	Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾	50
6	Egitto (EG)	— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli — Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide — Farine e polveri di arachidi — Pasta di arachidi <i>(Alimenti e mangimi)</i>	1202 41 00 1202 42 00 2008 11 10 2008 11 91 2008 11 96 2008 11 98 ex 2008 19 12 ex 2008 19 19 ex 2008 19 92 ex 2008 19 95 ex 2008 19 99 2305 00 00 ex 1208 90 00 ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	40 50 40 40 50 07; 08	Aflatossine	30
7	Ghana (GH)	Olio di palma (<i>Alimenti</i>)	1511 10 90 1511 90 11 ex 1511 90 19 1511 90 99	90	Coloranti Sudan ⁽¹⁰⁾	50
8	Indonesia (ID)	Noci moscate (<i>Myristica fragrans</i>) (<i>Alimenti — spezie essiccate</i>)	0908 11 00 0908 12 00		Aflatossine	50

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
9	India (IN)	Foglie di curry (<i>Bergera/Murraya koenigii</i>) (Alimenti — freschi, refrigerati, congelati o essiccati)	ex 1211 90 86	10	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽¹¹⁾	50
		— Arachidi con guscio	1202 41 00	40	Aflatossine	50
		— Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		— Burro di arachidi	2008 11 10			
		— Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	2008 11 91			
			2008 11 96			
			2008 11 98			
			ex 2008 19 12			
			ex 2008 19 19	50		
			ex 2008 19 92	40		
			ex 2008 19 95	40		
			ex 2008 19 99	50		
		— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00	20	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	30
		— Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00			
		— Pasta di arachidi	ex 2007 10 10	80		
		(Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 99	50		
			ex 2007 99 39	07; 08		
		Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	30
		Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	49 49	<i>Salmonella</i> ⁽⁵⁾	30
		Semi di sesamo (Alimenti e mangimi)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	49 49	Residui di antiparassitari ⁽⁹⁾	20

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
		Pepe del genere <i>Piper</i> ; pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati (Alimenti — spezie essiccate)	0904		Residui di antiparassitari ⁽⁹⁾	20
		Cannella e fiori di cinnamomo (Alimenti — spezie essiccate)	0906		Residui di antiparassitari ⁽⁹⁾	20
		Noci moscate, macis, amomi e cardamomi (Alimenti — spezie essiccate)	0908		Residui di antiparassitari ⁽⁹⁾	30
		Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro (Alimenti — spezie essiccate)	0909		Residui di antiparassitari ⁽⁹⁾	20
		Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie (Alimenti — spezie essiccate)	0910		Residui di antiparassitari ⁽⁹⁾	20
		Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata (Alimenti)	2103		Residui di antiparassitari ⁽⁹⁾	20
		Carbonato di calcio (Alimenti e mangimi)	ex 2106 90 92 ex 2106 90 98 ex 2530 90 70 2836 50 00	55 60 10	Residui di antiparassitari ⁽⁹⁾	30
		Integratori alimentari contenenti prodotti botanici ⁽¹²⁾ (Alimenti)	ex 1302 ex 2106		Residui di antiparassitari ⁽⁹⁾	10
		Frutti della moringa (<i>Moringa oleifera</i>) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 99 90 ex 0710 80 95	10 75	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	30
		Fagioli asparago (<i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>sesquipedalis</i> , <i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>unguiculata</i>) (Alimenti — ortaggi o legumi freschi, refrigerati o congelati)	ex 0708 20 00 ex 0710 22 00	10 10	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	50

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)			
10	Iran (IR)	— Pistacchi con guscio	0802 51 00		Aflatossine	50			
		— Pistacchi sgusciati	0802 52 00						
		— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi	ex 0813 50 39	60					
			ex 0813 50 91	60					
			ex 0813 50 99	60					
			— Pasta di pistacchi	ex 2007 10 10			60		
		ex 2007 10 99		30					
		ex 2007 99 39		03; 04					
		ex 2007 99 50		32					
		ex 2007 99 97	22						
		— Pistacchi, altrimenti preparati o conservati, compresi i miscugli	ex 2008 19 13	20					
			ex 2008 19 93	20					
			ex 2008 97 12	19					
			ex 2008 97 14	19					
			ex 2008 97 16	19					
			ex 2008 97 18	19					
			ex 2008 97 32	19					
			ex 2008 97 34	19					
			ex 2008 97 36	19					
			ex 2008 97 38	19					
			ex 2008 97 51	19					
			ex 2008 97 59	19					
			ex 2008 97 72	19					
			ex 2008 97 74	19					
			ex 2008 97 76	19					
			ex 2008 97 78	19					
			ex 2008 97 92	19					
			ex 2008 97 93	19					
			ex 2008 97 94	19					
			ex 2008 97 96	19					
		ex 2008 97 97	19						
		ex 2008 97 98	19						
		— Farine, semolini e polveri di pistacchi	ex 1106 30 90	50					
		(Alimenti)							

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
11	Sri Lanka (LK)	Gotu kola (<i>Centella asiatica</i>) (Alimenti)	ex 1211 90 86	60	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	50
12	Nigeria (GN)	Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	49 49	<i>Salmonella</i> ⁽³⁾	50
13	Sudan (SD)	Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	49 49	<i>Salmonella</i> ⁽³⁾	50
14	Turchia (TR)	— Fichi secchi — Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti fichi — Pasta di fichi secchi — Fichi secchi, preparati o conservati, compresi i miscugli	0804 20 90 ex 0813 50 99 ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39 ex 2007 99 50 ex 2007 99 97 ex 2008 97 12 ex 2008 97 14 ex 2008 97 16 ex 2008 97 18 ex 2008 97 32 ex 2008 97 34 ex 2008 97 36 ex 2008 97 38 ex 2008 97 51 ex 2008 97 59 ex 2008 97 72 ex 2008 97 74 ex 2008 97 76 ex 2008 97 78 ex 2008 97 92 ex 2008 97 93 ex 2008 97 94 ex 2008 97 96 ex 2008 97 97	50 50 20 01; 02 31 21 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	Aflatossine e ocratossina A	30

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
			ex 2008 97 98	11		
			ex 2008 99 28	10		
			ex 2008 99 34	10		
			ex 2008 99 37	10		
			ex 2008 99 40	10		
			ex 2008 99 49	60		
			ex 2008 99 67	95		
			ex 2008 99 99	60		
		— Farine, semolini e polveri di fichi secchi	ex 1106 30 90	60		
		(Alimenti)				
		— Pistacchi con guscio	0802 51 00			
		— Pistacchi sgusciati	0802 52 00			
		— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi	ex 0813 50 39	60		
			ex 0813 50 91	60		
			ex 0813 50 99	60		
		— Pasta di pistacchi	ex 2007 10 10	60		
			ex 2007 10 99	30		
			ex 2007 99 39	03; 04		
			ex 2007 99 50	32		
			ex 2007 99 97	22		
		— Pistacchi, altrimenti preparati o conservati, compresi i miscugli	ex 2008 19 13	20	Aflatossine	30
			ex 2008 19 93	20		
			ex 2008 97 12	19		
			ex 2008 97 14	19		
			ex 2008 97 16	19		
			ex 2008 97 18	19		
			ex 2008 97 32	19		
			ex 2008 97 34	19		
			ex 2008 97 36	19		
			ex 2008 97 38	19		
			ex 2008 97 51	19		
			ex 2008 97 59	19		
			ex 2008 97 72	19		

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
		— Farine, semolini e polveri di pistacchi (Alimenti)	ex 2008 97 74 ex 2008 97 76 ex 2008 97 78 ex 2008 97 92 ex 2008 97 93 ex 2008 97 94 ex 2008 97 96 ex 2008 97 97 ex 2008 97 98 ex 1106 30 90	19 19 19 19 19 19 19 19 19 50		
		Foglie di vite (Alimenti)	ex 2008 99 99 ex 2008 99 99	11 19	Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾ ⁽⁶⁾	50
		Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkins e simili ibridi di agrumi (Alimenti — freschi o essiccati)	0805 21; 0805 22 00; 0805 29 00		Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾	20
		Arance (Alimenti — freschi o essiccati)	0805 10		Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾	30
		Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, molti, frantumati, tritati destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾ (Alimenti)	ex 1212 99 95	20	Cianuro	50
		— Semi di cumino — Semi di cumino tritati o polverizzati (Alimenti)	0909 31 00 0909 32 00		Alcaloidi pirrolizidinici	50
15	Uganda (UG)	Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	49 49	Salmonella ⁽⁵⁾	30
16	Stati Uniti (US)	Estratto di vaniglia (Alimenti)	1302 19 05		Residui di antiparassi- tari ⁽⁹⁾	20

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
17	Vietnam (VN)	Gombi (Okra) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 99 90 ex 0710 80 95	20 30	Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾ ⁽⁷⁾	50
		Pitahaya (frutto del drago) (Alimenti — freschi o refrigerati)	ex 0810 90 20	10	Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾ ⁽⁷⁾	30
		Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾ ⁽⁷⁾	50

⁽¹⁾ Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con "ex".

⁽²⁾ Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera b).

⁽³⁾ Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj>) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

⁽⁴⁾ Residui di carbofuran.

⁽⁵⁾ Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera a).

⁽⁶⁾ Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.

⁽⁷⁾ Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

⁽⁸⁾ Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (*Piper betle*), compresi, tra l'altro, quelli dichiarati nell'ambito del codice NC 1404 90 00.

⁽⁹⁾ Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il valore LMR applicabile è di 0,1 mg/kg (LOQ). Divieto dell'uso dell'ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj>).

⁽¹⁰⁾ Ai fini del presente allegato i "coloranti Sudan" comprendono le sostanze chimiche seguenti: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6). I residui di coloranti Sudan, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, devono essere inferiori a 0,5 mg/kg.

⁽¹¹⁾ Residui di acefato.

⁽¹²⁾ Sia i prodotti finiti che le materie prime, ad eccezione della gomma di guar, contenenti prodotti botanici destinati alla produzione di integratori alimentari dichiarati nell'ambito dei codici NC di cui alla colonna "Codice NC".

⁽¹³⁾ "Prodotti non trasformati" quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/852/oj>).

⁽¹⁴⁾ "Immissione sul mercato" e "consumatore finale", quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj>).

2. Alimenti e mangimi di origine non animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Riga	Paese di origine	Paese da cui le partite sono spedite nell'Unione	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
1	Stati Uniti (US)	Turchia (TR) ⁽²⁾	— Pistacchi con guscio	0802 51 00		Aflatosine	30
			— Pistacchi sgusciati	0802 52 00			
			— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi	ex 0813 50 39	60		
				ex 0813 50 91	60		
				ex 0813 50 99	60		
			— Pasta di pistacchi	ex 2007 10 10	60		
				ex 2007 10 99	30		
				ex 2007 99 39	03; 04		
				ex 2007 99 50	32		
				ex 2007 99 97	22		
			— Pistacchi, altrimenti preparati o conservati, compresi i miscugli	ex 2008 19 13	20		
				ex 2008 19 93	20		
				ex 2008 97 12	19		
				ex 2008 97 14	19		
				ex 2008 97 16	19		
				ex 2008 97 18	19		
				ex 2008 97 32	19		
				ex 2008 97 34	19		
				ex 2008 97 36	19		
				ex 2008 97 38	19		
				ex 2008 97 51	19		
				ex 2008 97 59	19		
				ex 2008 97 72	19		
				ex 2008 97 74	19		
				ex 2008 97 76	19		
				ex 2008 97 78	19		
				ex 2008 97 92	19		
				ex 2008 97 93	19		
				ex 2008 97 94	19		
				ex 2008 97 96	19		
				ex 2008 97 97	19		
				ex 2008 97 98	19		

Riga	Paese di origine	Paese da cui le partite sono spedite nell'Unione	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
			— Farine, semolini e polveri di pistacchi (Alimenti)	ex 1106 30 90	50		

(¹) Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con "ex".

(²) Conformemente agli articoli 10 e 11, le partite sono accompagnate dai risultati del campionamento e delle analisi eseguiti su tali partite e dal certificato ufficiale rilasciato dal paese da cui tali partite sono spedite nell'Unione.».

ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
(UE) 2019/1793 DELLA COMMISSIONE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI DETERMINATI ALIMENTI O
MANGIMI**

PAESE		Certificato per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1	Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2 Riferimento del certificato I.3 Autorità centrale competente I.4 Autorità locale competente
			I.2a. Riferimento IMSOC CODICE QR
	I.5	Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6 Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese
	I.7	Paese di origine Codice ISO del paese	I.9 Paese di destinazione Codice ISO del paese
	I.8		I.10
	I.11	Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	I.12 Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento
	I.13		I.14
	I.15	Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	I.16 Posto di controllo frontaliero di ingresso I.17 Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese
	I.18	Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento	
	I.19	Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo	
I.20	Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano ☐ Alimentazione animale		
I.21		I.22 ☐ Per il mercato interno I.23	

I.24	Numero totale di colli	I.25	Quantità totale	I.26	Peso netto/peso lordo totale (kg)
I.27	descrizione della partita				
Codice NC	Specie				
				Tipo di imballaggio	Peso netto
				Numero di colli	Lotto n.
☐ Per il consumatore finale					

PAESE		Certificato per l'ingresso di alimenti e mangimi nell'Unione	
Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	II.1. Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti della seguente legislazione dell'Unione: - regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj); - regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/852/oj); - regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/183/oj) e - regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj), e certifica quanto segue: (¹) [II.1.1. ☐ gli alimenti della partita sopraindicata con il codice di identificazione ... (indicare il codice di identificazione per la partita di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione) sono stati prodotti conformemente ai requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE) n. 852/2004, in particolare: - la produzione primaria di tali alimenti e le operazioni associate elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004 sono conformi ai requisiti generali in materia di igiene stabiliti nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 852/2004; - (¹) (²) e, nel caso di una qualsiasi fase di produzione, trasformazione e distribuzione dopo la produzione primaria e di operazioni connesse: - sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e - provengono da uno o più stabilimenti che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP) in conformità al regolamento (CE) n. 852/2004;] (¹) oppure [II.1.2. ☐ i mangimi della partita sopraindicata con il codice di identificazione ... (indicare il codice di identificazione per la partita di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793) sono stati prodotti in conformità ai requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE) n. 183/2005, in particolare:		

PAESE		Certificato per l'ingresso di alimenti e mangimi nell'Unione	
Parte II: certificazi one	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	- la produzione primaria di tali mangimi e le operazioni correlate elencate all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 183/2005 sono conformi ai requisiti stabiliti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 183/2005; - ⁽¹⁾ ⁽²⁾ e, nel caso di una qualsiasi fase di produzione, trasformazione e distribuzione dopo la produzione primaria e di operazioni connesse: - sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 e - provengono da uno o più stabilimenti che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP) in conformità al regolamento (CE) n. 183/2005.] II.2. Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1793/oj), e certifica quanto segue: [II.2.1. ☐ Certificazione per gli alimenti e i mangimi di origine non animale elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, nonché per gli alimenti costituiti da due o più ingredienti elencati in tale allegato, a causa del rischio di contaminazione da micotossine - dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni in conformità al: ☐ regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 della Commissione al fine di determinare il livello di contaminazione da micotossine per gli alimenti ☐ regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione al fine di determinare il livello di aflatossina B1 per i mangimi il (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il (data) nel laboratorio (nome del laboratorio), con metodi che affrontano almeno i rischi indicati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. - I particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano la conformità alla legislazione dell'Unione sulle micotossine.] ⁽³⁾ e/o [II.2.2. ☐ Certificazione per gli alimenti e i mangimi di origine non animale elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, nonché per gli alimenti costituiti da due o più ingredienti elencati in tale allegato, a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari		

PAESE		Certificato per l'ingresso di alimenti e mangimi nell'Unione	
Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	- dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni in conformità alla direttiva 2002/63/CE della Commissione il (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il (data), nel laboratorio (nome del laboratorio), con metodi che affrontano almeno i rischi indicati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. - I particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano la conformità alla legislazione dell'Unione sui livelli massimi di residui di antiparassitari.] (³) e/o [II.2.3. ☐ Certificazione per gli alimenti di origine non animale elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, nonché per gli alimenti costituiti da due o più ingredienti elencati in tale allegato, a causa del rischio di contaminazione microbiologica - dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni in conformità all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 il (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il (data) nel laboratorio (nome del laboratorio), con metodi che affrontano almeno i rischi indicati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. - I particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano l'assenza di <i>Salmonella</i> in 25 g.] (³) e/o [II.2.4. ☐ Certificazione per (indicare il prodotto) elencato nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, anche per gli alimenti composti elencati in tale allegato, a causa del rischio di contaminazione da (indicare un rischio diverso dai rischi di cui ai punti da II.2.1 a II.2.3) - dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni in conformità alla direttiva 2002/63/CE il (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il (data), nel laboratorio (nome del laboratorio), con metodi che affrontano almeno i rischi indicati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. - I particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano la conformità alla legislazione dell'Unione.] II.3 Il presente certificato è stato rilasciato prima che la partita cui si riferisce lasciasse la sfera di controllo dell'autorità di rilascio competente. II.4 Il presente certificato è valido per quattro mesi a decorrere dalla data di rilascio e in ogni caso non oltre sei mesi dalla data dei risultati delle ultime analisi di laboratorio.		

	PAESE			Certificato per l'ingresso di alimenti e mangimi nell'Unione	
Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC	
	Note Cfr. le note per la compilazione nel presente allegato. Parte II (1) Cancellare o barrare le voci non pertinenti (ad esempio, se alimenti o mangimi). (2) Si applica solo nel caso di una qualsiasi fase di produzione, trasformazione e distribuzione dopo la produzione primaria e di operazioni connesse. (3) Cancellare o barrare le voci non pertinenti nel caso in cui questo punto non sia scelto per fornire la certificazione. (4) La firma deve essere di colore diverso da quello del testo stampato. Lo stesso vale per i timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.				
Certificatore: Nome e cognome (in stampatello):Qualifica e titolo: Data:Firma: Timbro					

**NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1793 DELLA COMMISSIONE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI
DETERMINATI ALIMENTI O MANGIMI**

Informazioni generali

Per selezionare un'opzione, apporre nella casella pertinente un segno di spunta o una crocetta (X).

Nelle caselle I.18 e I.20 può essere selezionata soltanto una delle opzioni.

Scegliere tra i punti II.2.1, II.2.2, II.2.3 e II.2.4 il punto o i punti corrispondenti alla categoria di prodotti e al rischio per cui la certificazione è rilasciata.

Salvo diversa indicazione, tutte le caselle sono obbligatorie.

Se il destinatario, il posto di controllo frontaliero di ingresso o le informazioni sul trasporto (vale a dire i mezzi di trasporto e la data) cambiano dopo il rilascio del certificato, l'operatore responsabile della partita deve avvisare l'autorità competente dello Stato membro di ingresso. Tale cambiamento non comporta una domanda di certificato di sostituzione.

Qualora il certificato venga presentato mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) si applica quanto segue:

- le dichiarazioni che non sono pertinenti sono barrate;
- le voci o le caselle specificate nella parte I costituiscono i dizionari di dati per la versione elettronica del certificato ufficiale;
- le sequenze delle caselle nella parte I del modello di certificato ufficiale e le dimensioni e la forma di tali caselle sono indicative;
- se è richiesto un timbro, il suo equivalente elettronico è un sigillo elettronico.

Nel caso di certificati ufficiali non presentati con il sistema IMSOC, le dichiarazioni non pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate dal certificatore oppure cancellate completamente dal certificato.

PARTE I — DESCRIZIONE DELLA PARTITA

Casella	Descrizione
	Paese
	Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato.
I.1	Speditore/esportatore
	Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese ⁽¹⁾ della persona fisica o giuridica che spedisce la partita. Tale persona deve essere stabilita in un paese terzo, tranne che per la reintroduzione di partite originarie dell'Unione.
I.2	Riferimento del certificato
	Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo. Questa casella non è obbligatoria per i certificati presentati nel sistema IMSOC. Ripetuto nella casella II.a.
I.2a.	Riferimento IMSOC
	È il codice alfanumerico unico assegnato dall'IMSOC. Ripetuto nella casella II.b. Questa casella non deve essere compilata se il certificato non viene presentato nel sistema IMSOC.
I.3	Autorità centrale competente
	Indicare il nome dell'autorità centrale del paese terzo che rilascia il certificato.

⁽¹⁾ Codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue un paese, in conformità alla norma internazionale ISO 3166 alpha-2; http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.

I.4	Autorità locale competente
	Indicare, se del caso, il nome dell'autorità locale del paese terzo che rilascia il certificato.
I.5	Destinatario/importatore
	Indicare il nome e l'indirizzo della persona fisica o giuridica alla quale la partita è destinata nello Stato membro di destinazione.
I.6	Operatore responsabile della partita
	Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica nello Stato membro che è responsabile della partita al momento della presentazione al posto di controllo frontaliero e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti in quanto importatore o per conto dell'importatore. Tale operatore può coincidere con quello indicato nella casella I.5. Questa casella è facoltativa.
I.7	Paese di origine
	Indicare il nome e il codice ISO del paese di cui sono originarie le merci o in cui sono state prodotte, coltivate o raccolte per gli alimenti e i mangimi elencati negli allegati a causa di un possibile rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, o da tossine vegetali, o per via di una possibile non conformità ai livelli massimi autorizzati di residui di antiparassitari. Indicare il nome e il codice ISO del paese in cui le merci sono state prodotte, fabbricate o confezionate per gli alimenti e i mangimi elencati negli allegati a causa del rischio di presenza di <i>Salmonella</i> o di rischi diversi da quelli specificati nel primo paragrafo.
I.8	Regione di origine
	Non pertinente.
I.9	Paese di destinazione
	Indicare il nome e il codice ISO dello Stato membro di destinazione dei prodotti.
I.10	Regione di destinazione
	Non pertinente.
I.11	Luogo di spedizione
	Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese degli stabilimenti da cui provengono i prodotti. Se previsto dalla legislazione dell'Unione, indicarne il numero di registrazione o di riconoscimento. In caso di altri prodotti: qualsiasi unità di una società del settore alimentare. Indicare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti. In caso di scambi in cui sono coinvolti più di un paese terzo (scambi commerciali triangolari), il luogo di spedizione è l'ultimo stabilimento di un paese terzo della catena di esportazione da cui la partita definitiva è trasportata nell'Unione.
I.12	Luogo di destinazione
	Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese del luogo in cui la partita è consegnata per essere definitivamente scaricata. Se applicabile, indicare anche il numero di registrazione o di riconoscimento dello stabilimento di destinazione.
I.13	Luogo di carico
	Non pertinente.
I.14	Data e ora della partenza
	Indicare la data di partenza del mezzo di trasporto (aeromobile, nave, treno o veicolo stradale).

I.15	Mezzo di trasporto
	Selezionare uno o più dei seguenti mezzi di trasporto per le merci in partenza dal paese di spedizione e indicarne l'identificazione: — aeromobile (indicare il numero del volo), — nave (indicare il nome e il numero della nave), — treno (indicare il numero del treno e del vagone), — veicolo stradale (indicare il numero di targa e, se del caso, il numero di targa del rimorchio). In caso di nave traghetto, selezionare “nave” e identificare il veicolo stradale con il numero di targa (e, se del caso, con il numero di targa del rimorchio), oltre al nome e al numero della nave traghetto prevista.
I.16	Posto di controllo frontaliero di ingresso
	Indicare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione per i certificati non presentati nel sistema IMSOC o selezionare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione e il suo codice alfanumerico unico assegnato dall'IMSOC.
I.17	Documenti di accompagnamento
	Indicare il tipo di documento richiesto: relazione di analisi/ risultati del campionamento e delle analisi di cui all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 e indicare il codice unico dei documenti di accompagnamento richiesti e il paese di rilascio. Altri documenti: indicare il tipo e il numero di riferimento del documento quando una partita è accompagnata da altri documenti, quali documenti commerciali (ad esempio lettera di trasporto aereo, numero della polizza di carico marittimo o documento commerciale per il trasporto su ferrovia o su strada).
I.18	Temperatura di trasporto
	Indicare la categoria di temperatura richiesta durante il trasporto dei prodotti (temperatura ambiente, di refrigerazione, di congelamento).
I.19	Numero del contenitore/numero del sigillo
	Se applicabile, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (è possibile indicarne più di uno). Se le merci sono trasportate in contenitori chiusi deve essere fornito il numero del contenitore. Deve essere indicato soltanto il numero del sigillo ufficiale. Per “sigillo ufficiale” si intende un sigillo apposto su un contenitore, un autocarro o un vagone ferroviario sotto la supervisione dell'autorità competente che rilascia il certificato.
I.20	Certificato come o per
	Selezionare l'uso cui sono destinate le merci, come specificato nella pertinente legislazione dell'Unione. Alimentazione animale: riguarda unicamente i prodotti destinati all'alimentazione degli animali. Prodotti destinati al consumo umano: riguarda solo i prodotti destinati al consumo umano per i quali la legislazione dell'Unione richiede un certificato ufficiale.
I.21	Per il transito
	Non pertinente.
I.22	Per il mercato interno
	Selezionare questa casella se le partite sono destinate ad essere immesse sul mercato dell'Unione.
I.23	Per la reintroduzione
	Non pertinente.
I.24	Numero totale di colli
	Indicare, se del caso, il numero complessivo di imballaggi della partita. In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa.

I.25	Quantità totale
	Non pertinente.
I.26	Peso netto/peso lordo totale (kg)
	Il peso netto totale è la massa delle merci in quanto tali, senza i contenitori immediati o l'imballaggio. È calcolato automaticamente dall'IMSOC in base alle informazioni inserite nella casella I.27. Il peso netto dichiarato di un alimento glassato non include la glassa. Indicare il peso lordo totale, vale a dire la massa complessiva delle merci nei loro contenitori immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i contenitori e le altre attrezzature per il trasporto.
I.27	Descrizione della partita
	Indicare il relativo codice del sistema armonizzato (SA) e il titolo definito dall'Organizzazione mondiale delle dogane di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾. Questa descrizione doganale è completata, ove necessario, dalle informazioni aggiuntive richieste per classificare i prodotti. Indicare inoltre eventuali requisiti specifici relativi alla natura o al trattamento dei prodotti quali definiti nella pertinente legislazione dell'Unione. Indicare la specie, il numero di riconoscimento degli stabilimenti, se applicabile, con il codice ISO del paese, il numero di colli, il tipo di imballaggio, il numero di lotto e il peso netto. Selezionare "consumatore finale" se i prodotti sono imballati per il consumatore finale. Specie: indicare il nome scientifico o la definizione in base alla legislazione dell'Unione. Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante nella raccomandazione n. 21 ⁽³⁾ UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico).

PARTE II — Certificazione

Casella	Descrizione
	Paese
	Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato.
	Modello di certificato
	Questa casella si riferisce al titolo specifico di ogni modello di certificato.
II	Informazioni sanitarie
	Questa casella si riferisce alle prescrizioni sanitarie specifiche dell'Unione applicabili alla natura dei prodotti e quali definite negli accordi di equivalenza conclusi con alcuni paesi terzi o in altra legislazione dell'Unione, come quella per la certificazione.
II.2a	Riferimento del certificato
	È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.
II.2b	Riferimento IMSOC
	È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2a.
	Certificatore
	Questa casella si riferisce alla firma del certificatore come definito all'articolo 3, punto 26), del regolamento (UE) 2017/625. Indicare il nome e cognome in stampatello, il titolo e la qualifica, se del caso, del firmatario e il nome e il timbro originale dell'autorità competente da cui dipende il firmatario e la data della firma.»

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj>).

⁽³⁾ Ultima versione: www.unece.org/unecefact/codelistres.html.